СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

### Stampa e Informazione

#### COMUNICATO STAMPA n. 60/08

3 settembre 2008

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P

Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione

### LA CORTE ANNULLA IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE CONGELA I CAPITALI DEL SIG. KADI E DELLA AL BARAKAAT FOUNDATION

La Corte, dopo aver annullato la sentenza del Tribunale, dichiara che i giudici comunitari sono competenti a controllare le misure adottate dalla Comunità in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esercitando tale competenza, essa dichiara che il regolamento viola i diritti fondamentali che il sig. Kadi e la Al Barakaat traggono dal diritto comunitario

Il sig. Yassin Abdullah Kadi, residente in Arabia Saudita, e la Al Barakaat International Foundation, con sede in Svezia, sono stati designati dal Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come associati a Osama bin Laden, ad Al-Qaeda o ai Talibani. In conformità a un certo numero di risoluzioni del Consiglio di sicurezza, tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite devono congelare i capitali e gli altri attivi finanziari controllati direttamente o indirettamente da tali persone o entità.

Nella Comunità europea, allo scopo di attuare tali risoluzioni, il Consiglio ha adottato un regolamento<sup>1</sup> con il quale ha disposto il congelamento dei capitali e delle altre risorse economiche delle persone ed entità il cui nome è contenuto in un elenco allegato al detto regolamento. Tale elenco è modificato regolarmente per tener conto dei cambiamenti nell'elenco riassuntivo redatto dal Comitato delle sanzioni, organo del Consiglio di sicurezza. Così, il 19 ottobre 2001 i nomi del sig. Kadi e della Al Barakaat sono stati aggiunti all'elenco riassuntivo e successivamente ripresi nell'elenco allegato al regolamento comunitario.

Il sig. Kadi e la Al Barakaat hanno presentato ricorsi d'annullamento del regolamento stesso dinanzi al Tribunale di primo grado, sostenendo che il Consiglio non era competente ad adottare il regolamento in questione e che tale regolamento violerebbe taluni loro diritti fondamentali, segnatamente il diritto di proprietà e il diritto alla difesa. Con sentenze datate 21 settembre 2005 il Tribunale ha respinto tutti i motivi sollevati dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat ed ha confermato il regolamento<sup>2</sup>. In tale contesto il Tribunale ha stabilito, segnatamente, che i giudici comunitari

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sentenze 21 settembre 2005, causa T-306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, e T-315/01, Kadi/Consiglio e Commissione (v. comunicato stampa 79/05).

non avevano, in linea di principio, alcuna competenza (fatte salve talune norme imperative di diritto internazionale denominate jus cogens) a controllare la validità del regolamento in questione, posto che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, trattato internazionale che prevale sul diritto comunitario.

Il sig. Kadi e la Al Barakaat hanno proposto impugnazione avverso tali sentenze dinanzi alla Corte di giustizia.

Innanzitutto, la Corte conferma la competenza del Consiglio ad adottare il regolamento sulla base degli articoli del Trattato CE da esso scelti<sup>3</sup>. La Corte stabilisce che, nonostante il Tribunale sia incorso in taluni errori nel suo ragionamento, la conclusione finale cui è giunto, secondo la quale il Consiglio era competente ad adottare tale regolamento, non era erronea.

Tuttavia, la Corte rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo che i giudici comunitari non avevano, in linea di principio, alcuna competenza a controllare la legittimità interna del regolamento impugnato.

Il controllo, ad opera della Corte, della validità di ogni atto comunitario sotto il profilo dei diritti fondamentali deve essere considerato come l'espressione, in una comunità di diritto, di una garanzia costituzionale derivante dal Trattato CE, quale sistema giuridico autonomo, che non può essere compromessa da un accordo internazionale.

La Corte sottolinea che il controllo di legittimità garantito dal giudice comunitario ha ad oggetto l'atto comunitario volto ad attuare l'accordo internazionale di cui trattasi, e non quest'ultimo in quanto tale. Un'eventuale sentenza di un giudice comunitario con cui si stabilisca che un atto comunitario volto ad attuare una risoluzione del Consiglio di sicurezza è contrario a una norma superiore facente parte dell'ordinamento giuridico comunitario non comporterebbe che venga rimessa in discussione la prevalenza, sul piano del diritto internazionale, di tale risoluzione.

La Corte conclude che i giudici comunitari devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ivi compresi gli atti comunitari che, come il regolamento in questione, mirano ad attuare risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

Di conseguenza, la Corte annulla le sentenze del Tribunale.

Successivamente, pronunciandosi sui ricorsi d'annullamento proposti dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat, la Corte conclude che, alla luce delle circostanze concrete in cui si è verificata l'inclusione dei nomi dei ricorrenti nell'elenco delle persone e delle entità interessate dal congelamento di capitali, si deve dichiarare che manifestamente non sono stati rispettati i diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio, nonché il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo di questi ultimi.

Su tale punto, la Corte ricorda che l'efficacia del controllo giurisdizionale implica che l'autorità comunitaria è tenuta a comunicare alla persona o all'entità interessata, per quanto possibile, i motivi su cui si basa la misura di cui trattasi, e ciò al momento in cui tale misura è adottata oppure, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale decisione, in modo da consentire ai destinatari di esercitare, entro i termini, il loro diritto di ricorso.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gli artt. 60 CE e 301 CE, in combinato disposto con l'art. 308 CE.

La Corte riconosce che una comunicazione preliminare dei motivi sarebbe tale da compromettere l'efficacia delle misure di congelamento di capitali e di risorse economiche, le quali devono, per loro stessa natura, beneficiare di un effetto sorpresa ed applicarsi con effetto immediato. Per le stesse ragioni, le autorità comunitarie non erano neppure tenute a procedere a un'audizione dei soggetti interessati prima dell'inserimento dei loro nomi nell'elenco.

Nondimeno, il regolamento in questione non prevede alcuna procedura di comunicazione degli elementi che giustificano l'inclusione dei nomi degli interessati nell'elenco, né contemporanea né successiva a tale inclusione. Il Consiglio non ha mai comunicato al sig. Kadi o alla Al Barakaat gli elementi assunti a loro carico per giustificare l'iniziale inclusione dei loro nomi nell'elenco. Tale violazione dei diritti di difesa del sig. Kadi e della Al Barakaat conduce altresì ad una violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale, dal momento che essi non hanno neppure potuto difendere i loro diritti in condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice comunitario.

# La Corte conclude altresì che il congelamento di capitali rappresenta una restrizione ingiustificata del diritto di proprietà del sig. Kadi.

La Corte afferma che le misure restrittive imposte dal regolamento rappresentano restrizioni a tale diritto le quali possono essere, in linea di principio, giustificate. Essa rileva come l'importanza degli obiettivi perseguiti dal regolamento sia tale da giustificare talune conseguenze negative, anche rilevanti, per determinati soggetti, e sottolinea che le autorità nazionali competenti possono disporre lo scongelamento dei capitali necessari a talune spese basilari (pagamento di canoni locativi, spese mediche ecc.).

Tuttavia, la Corte dichiara che il regolamento in questione è stato adottato senza fornire alcuna garanzia che consentisse al sig. Kadi di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti, mentre, considerata la portata generale e l'effettiva persistenza delle misure di congelamento a suo carico, una tale garanzia è necessaria per garantire il rispetto del diritto di proprietà.

# Di conseguenza, la Corte annulla il regolamento del Consiglio nella parte in cui esso congela i capitali del sig. Kadi e della Al Barakaat.

Nondimeno, la Corte riconosce che l'annullamento di tale regolamento con effetto immediato potrebbe arrecare un pregiudizio grave ed irreversibile all'efficacia delle misure restrittive, dal momento che, nell'intervallo di tempo che precede la sua eventuale sostituzione, la persona e l'entità di cui trattasi potrebbero assumere provvedimenti per evitare che possano esser loro nuovamente applicate misure di congelamento di capitali. Peraltro, la Corte rileva come non sia da escludere che, nel merito, l'applicazione di tali misure al sig. Kadi e alla Al Barakaat possa comunque rivelarsi giustificata. Alla luce di tali elementi, la Corte mantiene gli effetti del regolamento per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data odierna, per consentire al Consiglio di rimediare alle violazioni rilevate.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Lingue disponibili: BG ES CS DA DE EN EL FI FR HU IT NL PL PT RO SK SL SV

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recher&numaff=C-C-402/05 P">http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recher&numaff=C-C-402/05 P</a>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite" Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249 o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956